

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- III Sezione Civile -

Oggetto: linee guida su incarichi conferiti dai curatori fallimentari.

E' noto come al Tribunale fallimentare spetti l'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'intera procedura, ai sensi dell'art. 23 l.f.

Ciò posto, è particolarmente avvertita dal Tribunale l'esigenza che le attività di recupero promosse dagli organi fallimentari siano strettamente coerenti sia con le prospettive di buon esito delle iniziative, che dell'effettivo realizzo ne possa derivare, onde perseguire l'obiettivo principale di una celere e soddisfattiva gestione delle procedure concorsuali.

In tal modo possono essere realizzate quelle finalità pubblicistiche della liquidazione concorsuale legate alla migliore soddisfazione possibile delle istanze dei creditori antecedenti l'apertura del concorso, in evidente contrapposizione ad iniziative rischiose e potenzialmente dannose per la massa per l'insorgenza di indebite debitorie in prededuzione.

E, ancor di più, il doveroso rispetto della ragionevole durata dei fallimenti, prescritto a livello Costituzionale, pur nella consapevolezza dell'altrettanto possibile e doverosa chiusura anticipata delle procedure a liti attive pendenti, come da linee guida che l'ufficio ha diramato nel 2019.

Conferimento dell'incarico professionale al legale della procedura.

Al curatore fallimentare compete la gestione delle procedure concorsuali ex art. 31 l.f. e la scelta fiduciaria dei legali della procedura ex art. 25 l.f.

Le istanze di autorizzazione a proporre azioni legali, sottoposte al GD, dovranno sempre contenere:

- 1) il richiamo del programma di liquidazione (specificando se le azioni sono ivi già previste);
- 2) la specifica indicazione della tipologia di azione che si intende esercitare;

- 3) le ragioni di convenienza per la massa dei creditori sottese all'azione, con specifico riferimento alle concrete possibilità di realizzo attraverso gli opportuni riscontri sulla solvibilità di controparte;
- 4) l'eventuale parere del legale da incaricare ove necessitato dalle peculiarità del caso (il compenso per tale attività sarà liquidato, all'esito dell'attività difensiva, con l'applicazione dei parametri previsti dal d.m. 55/14 rientrando nella fase di studio della controversia);
- 5) il termine entro cui il professionista è tenuto ad eseguire la prestazione (al fine di sollecitare la rapida esecuzione dell'incarico e consentire il successivo controllo);
- 6) il preventivo di spesa o l'accordo tra il curatore ed il difensore avente ad oggetto il compenso per la prestazione professionale da sottoporre all'esame del GD e in ogni caso salvo il potere decisionale del GD nella liquidazione del compenso ex art. 25 l.f.;
- 7) l'indicazione dell'assenza di fondi ai fini dell'ammissione della procedura al gratuito patrocinio ex art. 144 TUSG.

L'eventuale conferimento di incarichi pregiudiziali dovrà essere limitato a casi peculiari che necessitino di valutazioni e competenze particolarmente complesse esplicitate nell'istanza.

Del pari eccezionale e legata alle peculiarità del caso, da specificare in istanza, è l'ipotesi di conferimento di incarichi per lo svolgimento dell'attività extragiudiziale che, di regola, deve essere svolta dal curatore.

Nell'individuazione del professionista da officiare e, dunque, nel conferimento del mandato difensivo, i curatori dovranno seguire un principio di rotazione e turnazione, onde evitare concentrazioni di incarichi e nomine incrociate.

A tal fine, al momento della richiesta al GD di autorizzazione alla nomina di un legale, il curatore dovrà indicare le ragioni che hanno determinato la scelta del professionista indicato (ad es. specificità del caso concreto, specializzazione, competenza e particolare esperienza del professionista), gli incarichi già conferiti a quel difensore nell'ambito delle procedure concorsuali nel biennio precedente, l'esistenza di vincoli professionali associativi o di condivisione di studi professionali, astenendosi da nomine che possano far ritenere operanti accordi per lo scambio incrociato di incarichi, oltre che – naturalmente - da nomine di congiunti o affini fino al quarto grado del curatore.

L'istanza di conferimento ad un unico professionista di un incarico cumulativo (ad es. per plurimi tentativi di recupero crediti) dovrà essere specificatamente motivata.

In ogni caso, il conferimento degli incarichi ai professionisti non potrà essere superiore al numero di 10 per anno solare, dovendosi conteggiare in tal novero le nomine per i diversi

gradi d'impugnazione o per la fase esecutiva (processo di esecuzione) ovvero per tutte le attività destinate ad avere specifica remunerazione.

Il curatore all'atto della nomina dovrà attestare di aver verificato il rispetto dei limiti appena riferiti, previa verifica svolta presso la cancelleria – ove verrà istituito un registro degli incarichi che ciascuno dei richiedenti dovrà aver cura di aggiornare appena dopo il provvedimento del GD -.

Del rispetto delle prescrizioni che precedono si terrà conto ai sensi per gli effetti degli artt. 37, 37 bis, 38, 39 e 116 l.f.

Nel ribadire l'invito ai curatori ad attenersi alle prescrizioni che precedono ai fini di una sollecita e trasparente gestione delle procedure, ad ogni effetto di legge, si manda alla **cancelleria, perché curi la pubblicazione delle presenti linee guida sul sito del Tribunale, per la comunicazione relativa agli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti del Distretto di Napoli e per l'inoltro ai curatori all'indirizzo mail rilasciato all'atto dell'incarico.**

Santa Maria Capua Vetere, 5.2.2021

I Giudici

F.to

Il Presidente di Sezione

F.to

he
1/2 se dispone la pubblicazione
sul sito -
Sre. ev il 5.2.2021

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Gabriella Maria Casella
Casella